

N. 10368/2020 R.G.N.R.
N. 16142/2024 R.G.Dib.

N. 376 /2025 Reg. Sent.
data di deposito

Visto P.G. 15-1-2025

data di irrevocabilità



TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE IV PENALE
UFFICIO DEL GIUDICE MONOCRATICO

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice dott. Anna [redacted] all'udienza predibattimentale del
13.01.2025 ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nei confronti di:

[redacted], nata a Roma, il [redacted] domicilio dichiarato ex art.
161 c.p.p. a Roma, in via [redacted] n. 49 - libera - assente;
difesa dall'avv. Michele Piro del foro di Roma, di fiducia.

I M P U T A T A

A) Del delitto previsto e punito dall'art. 590 C.P. perché, alla guida dell'autovettura Opel Corsa targ. [redacted] lungo via di Dragone, non avvedendosi della presenza del pedone [redacted] intento ad attraversare la carreggiata in prossimità dell'attraversamento pedonale ivi presente, lo investiva scaraventandolo in terra e gli cagionava, con siffatta imprudenza, imperizia, negligenza e violazione delle norme del codice della strada, lesioni personali guaribili in giorni 20.

B) del reato p. e p. dall'art. 189 C.d.S., perché nelle circostanze di cui al capo A), si allontanava dal luogo del sinistro senza prestare la dovuta assistenza al ferito. In Roma il 18.12.2019

Con l'intervento in udienza di:

PM: VPO dott. [redacted]

Difesa: avv. Michele Piro, di fiducia.

CONCLUSIONI

P.M.: chiede la prosecuzione del giudizio;

Difesa: chiede pronunciarsi sentenza di non luogo a procedere ex art. 554 ter, I comma, c.p.p. per non aver commesso il fatto o, in subordine, per il capo A) perché il reato è estinto ex art. 162 ter c.p..

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con decreto di citazione a giudizio, emesso in data 05.01.2024, l'imputata veniva tratta a giudizio per rispondere dei reati di cui agli artt. 590 bis c.p. e 189 CdS.

All'udienza predibattimentale del 25.11.24, disposto procedersi in assenza dell'imputata regolarmente citata e non comparsa senza addurre un legittimo impedimento, il processo era rinviato su richiesta della difesa.

All'odierna udienza, acquisita la corrispondenza con l'assicurazione in merito all'indennizzo della persona offesa, le parti concludevano nei termini riportati in epigrafe ed il Tribunale si ritirava in camera di consiglio, all'esito della quale pronunciava e pubblicava la presente sentenza, dando lettura del dispositivo e della contestuale motivazione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Sulla base degli elementi acquisiti, si ritiene che non sia formulabile una ragionevole previsione di condanna.

Questi i fatti.

Il 13.01.2020 ~~Giuseppe P.~~ sporgeva querela, rappresentando che, mentre era in procinto di attraversare le strisce pedonali, veniva urtato all'altezza del ginocchio sinistro e del gomito destro da un'autovettura proveniente da tergo, che aveva appena superato un autobus dell'Atac fermo sul lato sinistro di via di Dragone.

Subito notava che alla guida vi era una donna, che si fermava qualche metro più avanti dell'impatto e scendeva dall'autovettura, lamentando di non averlo visto per poi risalire nell'immediatezza sul veicolo ed allontanarsi, senza neppure accertarsi delle sue condizioni di salute. Recatosi al nosocomio, gli era diagnosticato "distacco apice rotula ginocchio sinistro", con prognosi di giorni 20 (cfr. referto di P.S. del 18.12.2019).

Riusciva comunque a fotografare la targa del veicolo ed a risalire al proprietario, individuato in ~~Giuseppe P.~~, a cui era inviata una raccomandata senza esito nel termine dei 15 giorni.

Gli inquirenti, a seguito della querela, escutevano a sommarie informazioni il ~~Giuseppe P.~~, il quale riferiva che l'autovettura Opel Corsa di colore nero, tg. ~~B. 123456~~, era di sua proprietà, ma non nella sua esclusiva disponibilità perché utilizzata anche dalla moglie ~~Gabriella~~.

Interrogato sull'episodio specifico denunciato dal [redacted], il [redacted] rispondeva di essere a conoscenza del sinistro occorso alla coniuge, la quale gli aveva raccontato che, mentre stava svoltando a sinistra per via Bovegno, gli era sbucato all'improvviso, da dietro l'autobus, un uomo che urtava alla mano con lo specchietto retrovisore sinistro. Fermatasi per accertarsi delle condizioni di salute del pedone, la moglie era stata verbalmente aggredita dall'infortunato e, pertanto, spaventatasi, avendo anche il figlio piccolo a bordo dell'autovettura, si era allontanata.

§§§

Sulla base degli elementi di prova che si sono fin qui esposti, ritiene il Tribunale che lo scarso quadro probatorio non sia sufficiente a suffragare l'ipotesi accusatoria e, quindi, a formulare una ragionevole previsione di condanna nei confronti dell'imputata [redacted]. Invero, la riconducibilità all'imputata delle azioni delittuose contestate, è fondata esclusivamente sulle sommarie informazioni rese dal marito Noia Giampiero, proprietario del veicolo interessato dal sinistro.

A tal proposito, giova ricordare che, in virtù dell'espresso rinvio contenuto nell'art. 351 c.p.p., comma 1, al secondo ed al terzo periodo del comma 1 dell'art. 362 c.p.p., risultano estese alle sommarie informazioni di polizia giudiziaria le principali regole di garanzia che presidiano l'assunzione della prova testimoniale, tra le quali rientra l'avvertimento, previsto a pena di nullità, circa la facoltà di astenersi dal rendere dichiarazioni (cfr. Cass., Sez. I, sentenza n. 6617 del 17.01.2008 - 12.02.2008: *"E' intuitiva la ragione che sta alla base della facoltà di astensione dei prossimi congiunti dell'imputato una persona che sia legata da un vincolo affettivo dovuto a un rapporto familiare, se chiamata a rendere dichiarazioni, si può trovare in una situazione di conflitto psicologico fra il dovere di dire la verità e il dovere, di carattere morale, di non danneggiare i prossimi congiunti. La previsione in esame mira, dunque, a garantire la libertà di autodeterminazione dei soggetti elencati nell'art. 199 c.p.p."*).

Nelle sommarie informazioni rese dal [redacted] non è presente l'avvertimento di cui all'art. 199 c.p.p..

Non sfugge alla scrivente che, quando il marito dell'imputata è stato escusso, quest'ultima non era ancora formalmente indagata, ma è anche vero che erano già acquisiti al compendio investigativo, due dati indizianti significativi quali la proprietà del veicolo ed il genere femminile del conducente. Pertanto, quando il Noia dichiarava che l'autovettura era anche nella disponibilità della coniuge, gli inquirenti avrebbero dovuto avvisare lo stesso della facoltà di cui all'art. 199 c.p.p. prima d'interrogarlo sull'episodio denunciato, sicchè fosse tutelata la libertà di autodeterminazione del prossimo congiunto (cfr. Cass., Sez. 1, Sentenza n. 41142 del 17/07/2017 - 24/09/2018, Rv. 273971: *"Nel corso delle indagini preliminari l'avvertimento della facoltà di astenersi dal deporre*

previsto dall'art. 199, comma 2, cod. proc. pen. non è dovuto ai prossimi congiunti di chi non ha ancora assunto la qualità di indagato, avuto riguardo non alla sua posizione formale al momento del compimento dell'atto, ma a quella sostanziale, valutata con riferimento a dati indiziari già acquisiti, non aventi carattere di mero sospetto.").

Si ritiene, pertanto, di condividere l'eccezione di nullità argomentata dal difensore in quanto le dichiarazioni del **Moia**, che riconducono l'episodio in contestazione all'imputata, sono state rese senza il previo avvertimento di cui all'art. 199 c.p.p..

A tal proposito, si ritiene che, ai fini del presente giudizio prognostico ("quando gli elementi acquisiti non consentono una ragionevole previsione di condanna"), non si debba prescindere dal contenuto degli atti investigativi a disposizione, sol perché non direttamente utilizzabili dal giudice dibattimentale e men che meno immaginarne la loro possibile trasfusione nel contraddittorio orale in sede dibattimentale. Ciò, non solo perché la decisione si deve fondare testualmente sugli "elementi acquisiti" e non "quelli ipoteticamente disponibili all'esito dell'eventuale dibattimento", ma anche perché non può escludersi la successiva acquisizione concordata di atti fisiologicamente inutilizzabili ex artt. 493, comma 3 e 555, comma 4 c.p.p..

Inoltre, giova anche ricordare che non è consentita la lettura, ai sensi dell'art. 512 c.p.p., delle dichiarazioni rese nella fase delle indagini preliminari dal prossimo congiunto dell'imputato che, in dibattimento, dichiara di astenersi ai sensi dell'art. 199 c.p.p., in quanto tale situazione non rientra tra le cause di natura oggettiva di impossibilità di formazione della prova in contraddittorio prevista dalla nuova normativa (Cass., Sez. 5, Sentenza n. 1721 del 28/11/2016 - 13/01/2017, Rv. 268886). Ebbene, a fronte di un tale ragionevole esito, alcuna altra e diversa attività d'indagine è stata effettuata dall'autorità inquirente, la quale non si è attivata per acquisire dalla p.o. e dal testimone oculare (indicato dalla p.o. nella querela) una descrizione fisica dell'autore della condotta lesiva ai fini di un riconoscimento fotografico.

Ne segue che gli elementi acquisiti non consentono una ragionevole previsione di condanna, in quanto le lacune del compendio probatorio sono tali che il dibattimento non avrebbe alcuna utilità.

Giova ricordare che il giudizio prognostico a cui è chiamato il Giudice predibattimentale deve formularsi avendo come riferimento il futuro positivo accertamento di tutti gli elementi costitutivi oggettivi o soggettivi della fattispecie in contestazione. Pertanto, l'incolmabile lacuna della prova a carico influisce inevitabilmente sul giudizio prognostico di sussistenza di tutte le condizioni per una futura pronuncia di condanna.

P.Q.M.

Visto l'art. 554 ter c.p.p.,

dichiara non luogo a procedere nei confronti di ~~PIRELLA GIANFRANCO~~ in
ordine ai reati alla stessa ascritti per difetto di ragionevole previsione di
condanna.

Roma, 13.01.2025

Il Giudice
Dott.ssa Anna ~~PIRELLA~~

TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
Depositato in Cancelleria



Roma, il 14 GEN. 2025

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Dott.ssa ALESSIA MASSACCI